

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
GIUSEPPE PALUMBO

**La seduta comincia alle 14,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Sulla pubblicità dei lavori.**

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede legislativa è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispongo pertanto l'attivazione.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione della proposta di legge Migliori: Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (1145).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Migliori: « Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati ».

Ricordo che nella seduta del 28 aprile 2004 si è conclusa la discussione sulle linee generali, è stato adottato come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1145, come approvato in sede referente, ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Al riguardo ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, comma 3, del regolamento, gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che richiedono un esame per gli aspetti di legittimità costituzionale nonché per gli aspetti concernenti il pubblico impiego non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla Commissione bilancio, alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione lavoro.

Per ragioni di economia procedurale, per prassi, tali emendamenti vengono votati in linea di principio. Le votazioni in linea di principio sono mere deliberazioni di natura orientativa, sostanzialmente volte ad appurare l'esistenza o meno di una volontà della Commissione di richiedere quei pareri alla cui positiva espressione è condizionata l'approvazione degli emendamenti interessati.

Se, a seguito della votazione in linea di principio, l'emendamento risulta approvato, la deliberazione della Commissione ha solo valore procedurale, poiché l'approvazione in linea di principio rappresenta la condizione per la trasmissione della richiesta di parere; una volta acquisito il parere della Commissione-filtro, la Commissione in sede legislativa deve procedere, infatti, ad una seconda votazione avente carattere definitivo in quanto volta ad introdurre nel testo la normativa contenuta nell'emendamento in questione, previa eventuale riformulazione di quest'ultimo al fine di recepire il parere. La votazione definitiva può avere esito diverso rispetto a quello della votazione in linea di principio, data la diversità di natura delle

due deliberazioni; pertanto, la Commissione può respingere definitivamente un emendamento precedentemente approvato in linea di principio, quale che sia stato il parere espresso dalla Commissione consultata.

Avverto pertanto che tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati saranno posti in votazione in linea di principio e, se approvati, trasmessi alla I Commissione (affari costituzionali). Gli emendamenti 1.2, 1.3 e 2.2 e l'articolo aggiuntivo 2.01, se approvati in linea di principio, saranno trasmessi anche alla V Commissione.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Battaglia 1.1; diversamente, il parere è contrario, anche perché non comprendo la filosofia che ispira questo emendamento, che considero pleonastico. Esprimo parere contrario sull'emendamento Battaglia 1.2 perché, pur comprendendo gli intenti garantisti che lo hanno ispirato, ritengo che introduca elementi di incertezza, in quanto accomuna certificazioni suscettibili di venire surrogate da autodichiarazioni sostitutive a documentazioni clinico-diagnostiche che non possono essere sostituite da autocertificazioni; inoltre, credo che tale disposizione potrebbe dar luogo a numerosi contenziosi, rendendo la materia ancora più caotica di quanto non lo sia stata fino ad oggi.

Per quanto riguarda l'emendamento Battaglia 1.3, esprimo parere contrario sui commi 1 e 2, i quali prevedono un impegno di spesa su cui la Commissione bilancio dovrebbe dare il proprio parere, e ciò comporterebbe un ulteriore differimento dei tempi di approvazione del provvedimento, mentre esprimo parere favorevole sul comma 3, perché credo sia importante — anche a fini statistici — che si istituisca una banca dati su problematiche di questo tipo. Propongo pertanto di procedere alla votazione per parti separate dell'emendamento Battaglia 1.3.

Invito al ritiro degli emendamenti Battaglia 2.1 e 2.2, nonché dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, in quanto com-

porta un impegno di spesa la cui valutazione potrebbe differire ulteriormente i tempi di approvazione del provvedimento. Ritengo inoltre — e su questo chiedo il parere del Governo — che alcune delle previsioni contenute in questo articolo aggiuntivo, avendo natura regolamentare, possano essere eventualmente oggetto di una circolare ministeriale.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Per ciò che concerne l'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, esprimo parere favorevole sui commi 1 e 3, mentre esprimo parere contrario sui commi 2 e 4; infatti, pur condividendo le disposizioni contenute al comma 4, penso che sia difficile — per le note difficoltà di bilancio — ipotizzarne l'accoglimento. Inviterei quindi la Commissione ad approvare questa proposta di legge partendo dalle attuali disponibilità finanziarie, senza escludere per il futuro che le previsioni contenute nel comma 4 possano essere eventualmente introdotte attraverso un decreto ministeriale o una circolare.

Quanto ai restanti emendamenti, concordo con il parere espresso dal relatore.

DOMENICO DI VIRGILIO. Invito il relatore a precisare ulteriormente il parere espresso sull'emendamento Battaglia 1.3.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Per ciò che concerne l'emendamento Battaglia 1.3, ribadisco il parere contrario sui commi 1 e 2 ed il parere favorevole sul comma 3; chiedo, quindi, che il suddetto emendamento venga votato per parti separate.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor presidente, ritiro l'emendamento Battaglia 1.1, di cui sono cofirmatario.

Per quanto riguarda l'emendamento Battaglia 1.2, preciso innanzitutto che ho molto apprezzato lo spirito con cui il relatore ha lavorato su questa materia; questo, infatti, è un provvedimento particolare attraverso il quale ristabiliamo diritti e principi che sono stati finora negati. La richiesta che avanziamo con l'emenda-

mento 1.2 è di dare la possibilità a tutti i soggetti danneggiati di presentare una documentazione adeguata; infatti, ricordo che ci troviamo di fronte a tanti casi di persone che per anni hanno aspettato una risposta e riteniamo altresì che molti cittadini abbiano perso la documentazione, che a volte è stata prodotta vent'anni fa. Il nostro obiettivo è quello di dare la possibilità a coloro che hanno smarrito la documentazione di sostituirla con altra equipollente, cioè che presenti requisiti tali da poter essere omologata a quella richiesta.

AUGUSTO BATTAGLIA. Invito il relatore a riconsiderare il parere contrario espresso sul mio emendamento 1.2, che viene incontro soltanto a quelle limitate situazioni in cui, per una serie di vicende tra l'altro indipendenti dalla stessa volontà del cittadino, è più difficile reperire la documentazione. Credo che oggi, anche da un punto di vista scientifico e diagnostico, ci siano tutte le possibilità di accertare l'origine di determinate invalidità da vaccinazioni e trasfusioni.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto alla presentazione di questo emendamento, voglio, però, ribadire che la modifica della legge n. 210 del 1992 riapre i termini per il futuro, non per il passato ...

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Certamente, signor sottosegretario, il problema riguarda il futuro, ma investe anche quelle poche centinaia di soggetti che, pur avendo ricevuto il parere favorevole della commissione medico-ospedaliera, non hanno potuto accedere all'indennizzo solo perché erano scaduti i termini di presentazione delle domande.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Se è così, le domande attualmente pendenti al Ministero della salute riguardano sicuramente richieste che, presentate in base alla vecchia legge, erano tutte documentate; al contrario, non

comprenderei perché nel caso dei soggetti danneggiati da emotrasfusione abbiamo richiesto una sentenza di condanna mentre in questa occasione accordiamo la possibilità che dichiarazioni sostitutive di atto notorio, sia pure sotto la responsabilità del dichiarante, siano considerate addirittura equipollenti ad una certificazione medico-scientifica, generando così confusione sul piano amministrativo e giuridico e introducendo una discriminazione nei confronti degli emotrasfusi.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Ho seguito tutto l'iter del provvedimento e il dibattito che si è sviluppato in Commissione e mi sembra che ci siamo mossi unitariamente in questa logica. La legge n. 210 del 1992 ha prodotto un risultato ingiusto, perché tanti soggetti non hanno avuto la possibilità di essere risarciti e di vedere riconosciuta un'invalidità permanente solo in quanto non conoscevano i termini di scadenza per la presentazione della domanda.

Con questa norma eliminiamo i termini, accordando la possibilità di presentare le domande, senza alcun limite temporale, anche a coloro che, pur avendo i requisiti, nel passato non hanno presentato nessuna richiesta. L'emendamento 1.2 tende a consentire ai cittadini che non hanno mantenuto la documentazione di poter procedere con una certificazione che sia equipollente, quindi — come diceva il collega Battaglia — supportata da alcune analisi diagnostiche ben precise. Ritengo che, con queste motivazioni, l'emendamento possa essere accolto.

ROSY BINDI. L'emendamento 1.2 si riferisce a quei casi di soggetti che, pur avendo avuto il riconoscimento dalla commissione medica, sono andati fuori termine per responsabilità della pubblica amministrazione. Questa, infatti, è stata una vicenda molto complicata, in cui si è intervenuto molte volte in passato e non faccio fatica ad ammettere che di responsabilità ce ne sono molte; quindi, credo che sia giusto risanare tutti quei casi in cui la responsabilità è della pubblica ammi-

nistrazione. Comprendo però — e su questo punto mi sembra che il sottosegretario abbia perfettamente ragione — che ciò non riguarda il problema della documentazione perché, evidentemente, questa era già stata presentata. Invece, riaprire i termini per tutti coloro che intendono presentare domanda e che non l'hanno fatto in passato — come afferma l'onorevole Burtone — è un'altra questione; infatti, se la finalità complessiva del provvedimento è di consentire a tutti di ripresentare la domanda anche in carenza di documentazione, forse per quello che riguarda le responsabilità a carico della pubblica amministrazione questo emendamento può risultare ridondante.

GRAZIA LABATE. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore e del sottosegretario sul fatto che dagli interventi svolti emerge come la finalità del provvedimento sia quella di evitare il determinarsi di situazioni di disparità. Ritengo quindi opportuno riformulare l'emendamento Battaglia 1.2, per evitare equivoci, prevedendo che coloro i quali abbiano presentato domanda ai fini del risarcimento al di fuori dei termini previsti dalla normativa vigente siano riammessi sulla base della documentazione già acquisita.

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Onorevole Labate, i commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, sui quali il Governo si è espresso favorevolmente, vanno proprio in questa direzione.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Vorrei però chiarire che il provvedimento è volto a riaprire i termini per tutti, atteso che la legge n. 210 del 1992 aveva escluso molti soggetti dall'accesso al risarcimento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento Battaglia 1.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Avverto che su richiesta del relatore l'emendamento Battaglia 1.3 verrà posto in votazione per parti separate, nel senso di votare i primi due commi e quindi la parte restante dell'emendamento.

Pongo in votazione in linea di principio la prima parte dell'emendamento Battaglia 1.3, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È respinta).*

GRAZIA LABATE. Propongo di riformulare il comma 3 dell'emendamento Battaglia 1.3, nel senso di aggiungere alla fine del primo periodo del capoverso 4, dopo le parole « a fini statistici » le seguenti « ed epidemiologici ».

AUGUSTO BATTAGLIA. Sta bene. Riformulo il comma 3 del mio emendamento 1.3 nel senso indicato dalla collega Labate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il comma 3 dell'emendamento Battaglia 1.3, come riformulato.

*(È approvato).*

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Ritiro gli emendamenti Battaglia 2.1 e 2.2, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2, al quale non sono riferiti emendamenti.

*(È approvato).*

CARLA CASTELLANI, *Relatore*. Alla luce di quanto precedentemente osservato, esprimo parere favorevole sui commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01 e parere contrario sui commi 2 e 4. Chiedo pertanto che l'articolo aggiuntivo venga posto in votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Avverto che su richiesta del relatore l'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01 verrà posto in votazione per parti separate.

Pongo in votazione in linea di principio il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio il comma 3 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

*(È respinto).*

Pongo in votazione in linea di principio il comma 4 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01.

*(È respinto).*

Avverto che il comma 3 dell'emendamento Battaglia 1.3, approvato in linea di principio come riformulato, nonché i commi 1 e 3 dell'articolo aggiuntivo Battaglia 2.01, anch'essi approvati in linea di principio, saranno trasmessi alle Commissioni I e V per l'espressione del prescritto parere.

Rinvio quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

---

*Licenziato per la stampa  
il 4 giugno 2004.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

**Modifiche alla normativa in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (C. 1145).**

**EMENDAMENTI**

**ART. 1**

*Al comma 2, capoverso 1, dopo le parole: dell'azienda medesima aggiungere le seguenti:* salvo per i casi ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e le province autonome le domande vanno indirizzate al Ministero della salute.

- 1. 1.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

4. All'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Nel caso in cui la pubblica amministrazione dichiari l'irreperibilità dei documenti previsti dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo l'interessato è ammesso a produrre documentazione o dichiarazioni sostitutive di atto notorio, che saranno considerati equipollenti ai fini della prova dei fatti ivi dichiarati, sotto la responsabilità del dichiarante.

- 1. 2.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

4. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive

modificazioni è sostituito dal seguente: « 1. Avverso il giudizio della Commissione di cui all'articolo 4, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della salute. Il ricorso è inoltrato entro 120 giorni dalla data di notifica o dalla piena conoscenza del giudizio stesso ».

5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « 3. È facoltà del ricorrente esperire l'azione davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, territorialmente competente, entro cinque anni dalla data di comunicazione della decisione sul ricorso, o, in difetto, dalla scadenza del termine previsto dalla comunicazione ».

6. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni aggiungere il seguente comma: « 3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici. Lo stesso obbligo è imposto alle Aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico ».

- 1. 3.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

## ART. 2.

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: azienda medesima aggiungere le seguenti: salvo per i casi ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e le province autonome le domande vanno indirizzate al Ministero della salute.

**2. 1.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

All'articolo 2, aggiungere il seguente comma:

2. L'articolo 6 comma 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni è sostituito dal seguente: « Nel caso di aggravamento delle infermità o delle lesioni l'interessato può presentare domanda di revisione alla ASL territorialmente competente, indirizzata al Presidente della Giunta regionale del territorio di appartenenza dell'Azienda medesima, salvo per i casi ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale e le Province autonome le domande vanno indirizzate al Ministro della salute. I benefici del riconoscimento della situazione di aggravamento decorreranno dalla data di presentazione della domanda di aggravamento ».

**2. 2.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

## ART. 2-bis.

(Disposizioni transitorie).

1. Le domande che siano state respinte dalle ASL o dalle regioni competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, in forza delle disposizioni abrogate, ed i ricorsi gerarchici respinti in forza delle stesse disposizioni, saranno riesaminati a richiesta degli interessati.

2. Le azioni giudiziarie pendenti contro il Ministero della salute, ovvero le regioni o le ASL, saranno sospese a richiesta del soggetto danneggiato per un periodo minimo di sei mesi in attesa dell'esito del procedimento amministrativo di riesame.

3. Nel giudizio di riesame sono fatti salvi i giudizi positivi espressi dalle Commissioni Mediche Ospedaliere, ovvero dall'Ufficio Medico Legale del Ministero della salute.

4. Gli effetti economici dell'eventuale accoglimento, e quindi l'indennizzo previsto dall'articolo 2, commi 1 e 2, decorreranno, per le nuove domande, dalla data di primo accertamento del nesso di causalità, ove documentalmente comprovato, e, per le domande già presentate, dalla data di presentazione della domanda già respinta, salvi gli accessori di legge.

**2. 01.** Battaglia, Giacco, Labate, Burtone, Meduri, Duilio.

